



ALLEGATO B al DDR n. 3 del 6 maggio 2016 coordinato con DDR n. 5 del 18 maggio 2016

Sommario

1. IMPEGNI COMUNI	3
2. IMPEGNI SPECIFICI PER TIPO D'INTERVENTO	10
2.1. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI.....	10
2.2. VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE MISURE PSR 2007-2013 - Impegni in essere dopo il 31/12/2014	12
MISURA 211.....	12
MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI.....	13
SOTTOMISURA 214/A - CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE TAMPONE, SIEPI, BOSCHETTI.....	13
SOTTOMISURA 214/B - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SUOLI.....	19
SOTTOMISURA 214/C - AZIONE 1 - INTRODUZIONE DELLE TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA	25
SOTTOMISURA 214/C - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DELLE TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA	25
SOTTOMISURA 214/D - AZIONE 1 - MANTENIMENTO BIOTOPÌ E ZONE UMIDE.....	27
SOTTOMISURA 214/D - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DELLE POPOLAZIONI DELLA FAUNA SELVATICA.....	31
SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 1 - MANTENIMENTO DI PRATI STABILI IN ZONE NON VULNERABILI	37
SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DI PRATI STABILI IN ZONE VULNERABILI.....	37
SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 3 - MANTENIMENTO DI PASCOLI E PRATIPASCOLI	40
SOTTOMISURA 214/F - AZIONE 1 - ALLEVATORI CUSTODI.....	43
SOTTOMISURA 214/G - SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLA RISORSA IDRICA	46
SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 1 - ADOZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA	49

SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 2 - COPERTURA CONTINUATIVA DEL SUOLO.....	54
SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 3 - OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE IRRIGUE	58
MISURA 215 - BENESSERE ANIMALE	68
SOTTOMISURA 215 - AZIONE 1 - ALLEVAMENTO ESTENSIVO DI SPECIE RUMINANTI	68
SOTTOMISURA 215 - AZIONE 4 - INCREMENTO DELLA LETTIERA PERMANENTE NELL'ALLEVAMENTO DELLE BOVINE DA LATTE.....	71
MISURA 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI (impegni connessi ai premi annuali).....	73
AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI.....	73
AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO LUNGO.....	73
MISURA 223 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI NON AGRICOLI (impegni connessi ai premi annuali)	73
AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI.....	73
AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO LUNGO.....	73
MISURA 225 - PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI	76
AZIONE 1 - SFALCIO RADURE.....	76
AZIONE 2 - BUONE PRATICHE DI GESTIONE FORESTALE	78
MISURE D'IMBOSCHIMENTO AI SENSI DEL REG CEE n. 2080/1992 E DELLA MISURA 8 DEL PSR 2000-2006	80

MISURE CONNESSE A ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

(D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015, *misure connesse alla superficie e agli animali di cui al regolamento n. 1305/2013*)

1. IMPEGNI COMUNI

Si riportano di seguito un riepilogo e successive specificazioni degli impegni derivati da obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione applicabili al sostegno del FEASR per misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi dell'art. 67 del REG UE n. 1306/2013.

Impegno	Ambito di applicazione	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
Rispetto dei requisiti di ammissibilità (inclusa assenza di doppio finanziamento a valere sul bilancio UE ai sensi dell'art.30 del REG UE n. 1306/2013).	Tutte le operazioni.	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.
Attività agricola minima sulla SOI	Tutte le operazioni relative alle misura 214 e 215 soggette agli adeguamenti di cui alla DGR n. 608/2015.	<i>In loco</i> .	Revoca totale dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione per l'anno di domanda
Assenza di false prove e di omissioni per negligenza.	Tutte le operazioni.	<i>In loco</i> .	Rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.
Comunicazione tempestiva di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale.	Tutte le operazioni.	Amministrativo sulla documentazione presentata.	Riduzione o rifiuto/revoca del sostegno (art. 4, art. 35 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.
Presentazione delle domande di pagamento entro la scadenza dei termini.	Tutte le domande annuali di pagamento.	Amministrativo.	Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 13 del REG UE n. 640/2014)	Importo a cui il beneficiario avrebbe diritto con la presentazione della domanda nei termini.
Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (art. 72, par. 1 del REG UE n. 1306/2013).	Operazioni nell'ambito di misure a superficie.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e <i>in loco</i> .	Riduzione (art. 16 del REG UE n. 640/2014).	Importo complessivo del sostegno per le misure a superficie che spettano per

				l'anno considerato.
Dichiarazione delle superfici ai fini della misura di sostegno.	Operazioni nell'ambito di misure a superficie.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 19 del REG UE n. 640/2014).	Importo spettante in base alla superficie determinata per gruppo di colture.
Dichiarazione del numero di animali ai fini della misura di sostegno.	Operazioni nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e/o <i>in loco</i> .	Riduzione o non concessione dell'aiuto (art. 31 del REG UE n. 640/2014).	Importo spettante in base al numero di animali accertati
Mantenimento da un anno all'altro del numero di ettari a cui si applicano gli impegni.	Sottomisure 214/i az.3; 214/b.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e/o <i>in loco</i> .	Rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 47 del REG UE n. 1305/2013).	Importo spettante relativo all'azione/sottoazione.
Mantenimento da un anno all'altro delle medesime superfici determinate a cui si applicano gli impegni.	Misura 214 eccetto le sottomisure: 214/i az.3; 214/b.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e/o <i>in loco</i> .	Rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 47 del REG UE n. 1305/2013).	Importo spettante relativo all'azione/sottoazione.

RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Descrizione

Il beneficiario deve dimostrare il mantenimento dei requisiti e il rispetto le condizioni di ammissibilità indicate nella scheda misura del PSR, al momento della presentazione della domanda di aiuto (inclusa l'assenza di altro finanziamento, a valere sul bilancio UE, in atto per le medesime spese) e di dimostrarne il mantenimento in caso di controlli *in loco*.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto al momento delle presentazione della domanda di sostegno comporta il rifiuto del sostegno. In caso di accertamento *in loco* di perdita dei requisiti (salvo cause di forza maggiore) o di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, il sostegno è revocato.

ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA SULLA SOI

Descrizione

Il beneficiario deve svolgere l' "attività agricola minima", di cui di cui al decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014 e al decreto MIPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto dei criteri di mantenimento o la mancanza dell'attività agricola minima determinano la revoca dell'aiuto per l'anno di rilevamento.

ASSENZA DI FALSE PROVE E DI OMISSIONI PER NEGLIGENZA*Descrizione ed effetti dell'inadempienza*

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nota: a differenza di quanto stabilito per i casi di prove false e omissioni per negligenza, eventuali errori palesi commessi in buona fede sono trattati ai sensi dell'art. 4 del REG UE n. 809/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il beneficiario.

COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZA ECCEZIONALE.*Descrizione*

S'intendono per *cause di forza maggiore e circostanze eccezionali*, ai sensi dell'art. 2 del REG UE n. 1306/2013:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Queste eventualità possono generare inadempienze, di cui il beneficiario non sarebbe responsabile, relative agli impegni e ai requisiti di ammissibilità connessi alle operazioni oggetto di sostegno.

Affinché non venga richiesto il rimborso del sostegno, la segnalazione di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante, devono essere comunicati per iscritto all'organismo preposto (AVEPA), entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Effetti dell'inadempienza

La mancata segnalazione con relativa documentazione determina l'applicazione delle sanzioni previste dal presente allegato per le inadempienze rilevate. Qualora la mancata segnalazione riguardi la perdita di requisiti di ammissibilità al sostegno relativo a una misura, il sostegno è revocato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI.

Descrizione

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, le domande annuali di pagamento devono essere presentate entro il termine del 15 maggio (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 13 del REG UE n. 640/2014, si applica una riduzione, pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui sopra, degli importi a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto. Se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile, quindi non presentata.

In caso il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, cada in sabato o in giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

In caso di ritardo superiore al termine massimo appena individuato, al beneficiario non è concesso l'aiuto per l'annualità corrispondente alla domanda non presentata/irricevibile. Il beneficiario inoltre è sottoposto a controllo obbligatorio relativamente agli impegni previsti per lo specifico tipo d'intervento del PSR ai sensi dell'art. 35 del REG UE n. 640/2014. L'eventuale accertamento di inadempienze produce gli effetti previsti nell'ambito del presente documento.

DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI (ART. 72, PAR 1 DEL REG UE N. 1306/2013).

Descrizione

Ogni anno, nella domanda di pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda relative alle superfici di cui all'art. 72, par. 1 del REG UE n. 1306/2013).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 16 del REG UE n. 640/2014, la riduzione dell'importo spettante è così determinata:

	Rapporto (%) tra superficie non dichiarata e superficie dichiarata	Riduzione dell'importo spettante per l'anno considerato
→	Inferiore o uguale al 3%	Nessuna riduzione
→	Superiore al 3% e inferiore o uguale al 6%	1%
→	Superiore al 6%	3%

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del REG UE n.640/2014 le riduzioni non si applicano ai pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013.

DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI AI FINI DELLA MISURA DI SOSTEGNO.

Descrizione

Il beneficiario non deve commettere sovra-dichiarazione delle superfici per gruppo di colture.

Si configura una sovra-dichiarazione qualora la superficie dichiarata per il gruppo di colture risulti superiore alla superficie determinata con i controlli (definizioni agli art. 2 e 17 del REG UE n. 640/2014).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 19 del REG UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazioni, il sostegno è così calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo di colture:

Differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata	Modalità di calcolo dell'aiuto
Inferiore o uguale a 2 ha e Inferiore o uguale al 3% della superficie determinata	Nessuna riduzione.
Superiore a 2 ha o Superiore al 3% della superficie determinata; e Inferiore o uguale 20% della superficie determinata	Aiuto calcolato sulla base della superficie determinata, diminuita di due volte la differenza constatata.

<p>Superiore a 2 ha e Superiore al 20% della superficie determinata; Inferiore o uguale al 50% della superficie determinata</p>	<p>Non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture.</p>
<p>Superiore a 2 ha e Superiore al 50% della superficie determinata</p>	<p>Non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture. Inoltre si applica una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.</p>

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.

DICHIARAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI AI FINI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Descrizione

Si configura una sovra-dichiarazione qualora il numero di animali dichiarati risulti superiore al numero di animali accertati con i controlli amministrativi e *in loco* (definizioni agli art. 2 e 30 del REG UE n. 640/2014; ai sensi dell'art. 31).

Effetti dell'inadempienza

Ai sensi dell'art. 31 del REG UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazioni, l'aiuto è così calcolato sulla base degli animali accertati:

Differenza tra animali dichiarati e animali accertati	Modalità di calcolo dell'aiuto
<p>Inferiore o uguale a 3 animali o Inferiore o uguale al 10% degli animali accertati</p>	<p>Importo a cui il beneficiario ha diritto, ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di animali dichiarati per i quali è accertata l'inadempienza e il numero di animali accertati</p>
<p>Superiore a 3 animali e Superiore al 10% degli animali accertati; Inferiore o uguale al 20% degli animali accertati</p>	<p>Importo a cui il beneficiario ha diritto, ridotto di 2 volte la percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di animali dichiarati per i quali è accertata l'inadempienza e il numero di animali accertati</p>
<p>Superiore a 3 animali e Superiore al 20% degli animali accertati; Inferiore o uguale al 50% degli animali accertati;</p>	<p>Non è concesso alcun aiuto</p>

Superiore a 3 animali e Superiore al 50% degli animali accertati	Non è concesso alcun aiuto. Inoltre si applica una sanzione supplementare pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali determinati
--	---

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile di accertamento, il saldo restante è azzerato.

MANTENIMENTO DA UN ANNO ALL'ALTRO DEL NUMERO DI ETTARI A CUI SI APPLICANO GLI IMPEGNI

In ragione dell'art. 47 del REG UE n. 1305/2013, il beneficiario delle misure poliennali a superficie 214/i3 e 214/b deve indicare nella domanda annuale di pagamento la superficie sottoposta a impegno per un numero di ettari non inferiore a quello risultante dalla superficie determinata dell'anno precedente. In caso di dichiarazione di un numero di ettari inferiore, decorsi i termini previsti dagli indirizzi procedurali entro cui è possibile presentare una modifica della domanda di pagamento, l'aiuto per l'intera operazione relativo al gruppo di colture è revocato.

MANTENIMENTO DA UN ANNO ALL'ALTRO DELLE MEDESIME SUPERFICI DETERMINATE A CUI SI APPLICANO GLI IMPEGNI

I beneficiari della misura poliennale a superficie 214, ad eccezione delle sottomisure 214/i3 e 214/b, devono dichiarare nella domanda annuale di pagamento le medesime superfici sottoposte a impegno determinate nell'anno precedente. Il mantenimento di dette superfici comporta il rispetto dell' art. 47 del REG UE n. 1305/2013 relativamente al mantenimento del numero di ettari a cui si applicano impegni, nell'ambito delle misure a superficie poliennali. In caso di mancata dichiarazione (incluso il caso di dichiarazione di superfici diverse di quelle determinate nell'anno precedente), decorsi i termini previsti dagli indirizzi procedurali entro cui è possibile presentare una modifica della domanda di pagamento, l'aiuto per l'intera operazione relativo al gruppo di colture è revocato.

2. IMPEGNI SPECIFICI PER TIPO D'INTERVENTO

2.1. PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI

(ai sensi dell'art. 15 e all'Allegato 4 del D.M. n. 180/2015)

Per ciascun tipo di intervento, vengono di seguito elencati gli impegni specifici (che in alcuni casi possono essere espressi in forma di divieti, o da un gruppo di prescrizioni) da rispettare e le possibili conseguenze in caso di inadempienza.

Relativamente a ciascun impegno o gruppo di impegni, l'inadempienza è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- *Gravità* - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- *Entità* - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- *Durata* - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1= bassa; 3= media; 5= alta) per ciascuno dei criteri di *gravità*, *entità* e *durata*, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Per ciascun impegno, si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri. Il punteggio medio ottenuto (arrotondabile secondo le modalità previste all'Allegato 4 del DM 180/2015) sarà impiegato per ottenere la percentuale della riduzione attraverso la seguente tabella:

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq x < 3$	5 %
$3 \leq x < 5$	10 %
$5 \leq x$	20 %

Le percentuali si applicano all'importo ammissibile al sostegno secondo le indicazioni riportate per lo specifico impegno (es. per misura, operazione o gruppo di coltura), determinando così il valore degli importi delle riduzioni. Le riduzioni per inadempienze rispetto a ciascun impegno o gruppo di impegni vengono sommate, comunque fino al limite massimo pari al 100% dell'importo spettante. Ai sensi dell'art 35 del Regolamento UE n. 640/2014, la violazione di impegni pluriennali determina la riduzione anche degli importi degli anni precedenti per la stessa operazione, ove dimostrato che la stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni.

Ove si accerti la *ripetizione* di un'inadempienza, rispetto al medesimo impegno nell'ambito di un tipo d'intervento del PSR e da parte del medesimo beneficiario, di punteggio massimo per tutti e tre i criteri, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente; inoltre il beneficiario è escluso dal sostegno, per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, per il tipo di intervento a cui si riferisce l'inadempienza. Il criterio di ripetizione di un'inadempienza è definito all'art. 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii..

Se invece si accerta la *ripetizione* di un'inadempienza, sempre rispetto al medesimo impegno e da parte del medesimo beneficiario, che non raggiunga il punteggio massimo per tutti e tre i criteri, la percentuale di riduzione è maggiorata del 5% ad ogni ripetizione (es. +5% prima ripetizione, +10% per la seconda e via proseguendo).

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Reg UE n.640/2014, in caso di subentro al beneficiario originale da parte di un nuovo soggetto (nei casi previsti dall'art.47 del Reg UE n.1305/2013, nei confronti del nuovo soggetto il criterio di ripetizione non considera le inadempienze analoghe commesse dal beneficiario originale.

Si applica comunque la regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'art. 6 del REG UE n. 809/2014 .

2.2. VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE MISURE PSR 2007-2013 - Impegni in essere dopo il 31/12/2014**MISURA 211**

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA IN ZONA MONTANA Proseguimento dell'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo erogato nel quinquennio di impegno.

PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA IN ZONA MONTANA*Effetti dell'inadempienza*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Importo della domanda < 2500 Euro →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)	Si applica in ogni caso →Punteggio =1
Importo della domanda ≥ 2500 Euro e < 10000 Euro →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)	- (Punteggio =3 non applicato)
Importo della domanda ≥ 10000 Euro →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

Per inadempienze accertate per più di un annualità, essendo l'impegno poliennale, si applicano le sanzioni aggiuntive connesse al criterio di ripetizione (cfr. par. 2.1), da applicarsi al totale dell'importo erogato nel quinquennio per la sola misura 211.

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI**SOTTOMISURA 214/A - CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE TAMPONE, SIEPI, BOSCHETTI**

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
<p>MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI BIODIVERSITA' DEL TERRITORIO RURALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventuale rinfoltimento realizzato con le modalità specifiche previste dal bando, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> -devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008; -utilizzo di materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante; -adeguata preparazione del terreno, possibilmente preceduta da ripuntatura profonda; -utilizzo di materiale pacciamante • Tagli eseguiti con modalità che assicurino copertura arborea stabile, agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboree e arbustive, buona distribuzione della luminosità • Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6 di ogni anno) • Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari • Abbattimento di soggetti arborei morti in piedi o deperienti; mantenimento in loco del 10% delle suddette piante per fini naturalistici (SOLO BOSCHETTI) 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>RIDUZIONE DEI FENOMENI DI EROSIONE SUPERFICIALE E DI PERCOLAZIONE E DILAVAMENTO DEI COMPOSTI AZOTATI E FOSFATICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di utilizzo di fertilizzanti di origine chimica • Fascia erbacea (larghezza 5m) non sottoposta a lavorazioni superficiali o profonde, caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale (FASCE TAMPONE). Nel caso di formazioni plurifilari, 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

<p>mantenimento delle fasce erbacee indicate nella domanda di aiuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fascia erbacea di rispetto (larghezza almeno pari alla proiezione delle chiome sul terreno) non sottoposta a lavorazioni superficiali o profonde, caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale (BOSCHETTI) Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive; 			
<p>MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI FISSAZIONE DELLA CO₂</p> <ul style="list-style-type: none"> Ripristino di una “densità colma”, con rispetto delle distanze minime e massime fissate dal bando; Esecuzione di adeguate cure colturali secondo un piano di gestione: ripuliture e decespugliamenti; Esecuzione di adeguate cure colturali secondo un piano di gestione: riceppature delle ceppaie invecchiate Presenza esclusiva di specie indicate nell’allegato K alla deliberazione n. 199/2008, con tolleranza fino al 5% del numero di individui di specie diverse presenti nella SOI Potatura regolamentata in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni, al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno 	<p><i>In loco.</i></p>	<p>Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.</p>
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI (connesso agli impegni “Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica” e “Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)”)</p> <p>Decreto interministeriale 7 aprile 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obblighi amministrativi. Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti. Rispetto dei massimali previsti. Divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti. <p>BCAA 1 DM n.180/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d’acqua 	<p>Amministrativo e <i>in loco.</i></p>	<p>Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014).</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.</p>
<p>REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI</p> <ul style="list-style-type: none"> Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 	<p>Amministrativo e <i>in loco.</i></p>	<p>Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35</p>	<p>Importo ammissibile delle domande di pagamento</p>

150/2012).

del REG UE n. 640/2014).

per coltura.

- Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014).
- Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014).
- Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari.
- Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI BIODIVERSITA' DEL TERRITORIO RURALE (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

RIDUZIONE DEI FENOMENI DI EROSIONE SUPERFICIALE E DI PERCOLAZIONE E DILAVAMENTO DEI COMPOSTI AZOTATI E FOSFATICI (gruppo)
Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (eccetto in presenza di inadempienza relativa al divieto di taglio raso) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di taglio raso delle formazioni arboree/arbustive. →Punteggio =5

MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI FISSAZIONE DELLA CO₂ (gruppo)
Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (eccetto in presenza di inadempienza relativa al ripristino di densità colma) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al ripristino di densità colma. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- →Punteggio =1
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- →Punteggio =3
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

SOTTOMISURA 214/B - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SUOLI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
<p>TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E DELLA PREVENZIONE DAL RISCHIO DI EROSIONE DEI TERRENI DI PIANURA E COLLINA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interramento del letame nei terreni investiti a seminativo. • Impiego esclusivo di letami o materiali assimilati, così come classificati all'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato A alla DGR n. 7 agosto 2006, n. 2495, e successive modifiche ed integrazioni. • Acquisizione di letami o materiali assimilati solamente da aziende zootecniche che ottemperano ai limiti previsti dalla DGR 2495/06 in termini di carico massimo allevabile per ettaro nelle zone vulnerabili e non vulnerabili della Regione Veneto, nonché da aziende di trattamento degli effluenti zootecnici contraddistinte da apposita certificazione • Rotazione minima d'ingresso, relativamente alle colture seminate, che riguarda tutti gli appezzamenti oggetto di aiuto nel quinquennio. Per ogni anno di impegno: <ul style="list-style-type: none"> -La coltivazione di leguminose non dovrà superare il 50% della superficie ad impegno; -Nell'arco del quinquennio d'impegno, il numero delle colture in rotazione sulla superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 2. Dall'obbligo di rotazione sono escluse le superfici a prato permanente; -Il beneficiario dovrà elencare, anche in forma aggregata, le colture in rotazione, e le relative estensioni. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per l'operazione.
<p>RIDUZIONE DEGLI APPORTI DI AZOTO E FOSFORO DI ORIGINE CHIMICA AI TERRENI AGRICOLI NELLE AZIENDE AD INDIRIZZO PREVALENTEMENTE SEMINATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'azienda beneficiaria dovrà documentare l'acquisizione del materiale organico utilizzato attraverso la conservazione delle fatture di acquisto, che verranno integrate, qualora i beneficiari risultino esonerati dalla presentazione della Comunicazione, da documento di trasporto [ai 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per l'operazione.

sensi del decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 33/2007], o documento di rilascio del materiale palabile [ai sensi dell'allegato C alla DGR n. 2439/07].

- I materiali utilizzati dovranno essere stati correttamente maturati e stoccati. Nel tragitto dall'azienda di provenienza verranno accompagnati dalla necessaria documentazione di trasporto, di cui all'articolo 19, del Programma di Azione Regionale.
- Redazione della Comunicazione Semplificata o Completa secondo le modalità previste dalla normativa attuativa del DM 7.4.2006 in vigore. Nei casi previsti dalle disposizioni regionali in ragione del quantitativo utilizzato, redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, Semplificato o Completo.
- Limitazione dell'impiego di concimi minerali alla quantità corrispondente al 30% dell'azoto necessario alla coltura
- Compilazione del Registro Annuale delle Concimazioni

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI

(connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)"

Amministrativo e *in loco*.

Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014).

Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.

Decreto interministeriale 7 aprile 2006:

- Obblighi amministrativi.
- Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti.
- Rispetto dei massimali previsti.
- Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

BCAA 1 DM n.180/2015:

- Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI

- Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012).
- Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014).
- Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di

Amministrativo e *in loco*.

Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014).

Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.

- prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014).
- Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari.
 - Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ:</p> <p>Apporto di una quantità media di letame o materiale assimilato pari a:</p> <p>-Zone Vulnerabili ai nitrati: 30 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o materiale assimilato corrispondente a non più di 120 kg di azoto al campo.</p> <p>-Zone Non Vulnerabili ai nitrati: 57,5 tonnellate e, in ogni caso, una quantità di letame o di materiale assimilato pari a non più di 230 kg di azoto al campo</p> <p>(CGO n. 1 del DM n.180/2015, Art. 4 e 5 della DIR 91/676/CEE)</p>	<p><i>In loco.</i></p>	<p>Rifiuto/revoca integrale del sostegno nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii..</p>	<p>Sostegno concesso per il tipo d'intervento.</p>
---	------------------------	---	--

TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E DELLA PREVENZIONE DAL RISCHIO DI EROSIONE DEI TERRENI DI PIANURA E COLLINA (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo presenza di inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'interramento del letame. →Punteggio =5

RIDUZIONE DEGLI APPORTI DI AZOTO E FOSFORO DI ORIGINE CHIMICA AI TERRENI AGRICOLI NELLE AZIENDE AD INDIRIZZO PREVALENTEMENTE SEMINATIVO (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo presenza di inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa alla Comunicazione Semplificata o Completa e al PUA, e/o inadempienza relativa ai limitazione nell'impiego di concimazione minerale. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)
Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO1*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato comporta il rifiuto / la revoca del pagamento ammissibile per l'anno corrispondente all'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 16 del DM n180/2015, a seguito di accertamento di questo tipo di inadempienza, l'organismo preposto informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considererà che egli abbia agito deliberatamente e si procederà alla revoca integrale del sostegno.

Infatti, la ripetizione della stessa inadempienza, ai sensi dell'art. 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii., comporta la revoca del provvedimento concessivo e il recupero degli importi erogati nell'ambito del tipo d'intervento.

SOTTOMISURA 214/C - AZIONE 1 - INTRODUZIONE DELLE TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

e

SOTTOMISURA 214/C - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DELLE TECNICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
DOCUMENTAZIONE Mantenimento in azienda di: -Copia integrale della prima notifica di produzione con metodo biologico ed eventuali aggiornamenti provvista di documentazione comprovante l'avvenuto inoltro della medesima nei termini previsti dal bando presso l'Autorità Competente -Attestato di Idoneità Aziendale	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per l'operazione.
CONVERSIONE Apezzamenti oggetto di periodo di conversione secondo i termini e le disposizioni del REG 834/2007 e 889/2008 salvo deroghe e modifiche o integrazioni (SOLO PER L'AZIONE 1)	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per la coltura.
FERTILIZZAZIONE Mantenimento della fertilità del suolo prioritariamente attraverso la coltivazione di leguminose e l'incorporazione di letame o altro materiale organico proveniente da aziende biologiche. (Integrazioni con fertilizzanti consentite nei limiti stabiliti dal REG 834/2007 e dal Reg 889/2008)	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per la coltura.
LOTTA FITOSANITARIA Lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti, viene attuata principalmente attraverso metodi indiretti, mezzi fisici ed il ricorso alla lotta biologica (Adozione di antiparassitari nei limiti stabiliti dal REG 834/2007 e dal Reg 889/2008)	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per la coltura.
SEMENTI E MATERIALE DI PROPAGAZIONE Utilizzo di sementi e i materiali di propagazione prodotti con metodi biologici fatte salve eventuali deroghe nel rispetto da quanto previsto dal Reg. CE 889/2008	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per la coltura.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno di	<i>In loco</i> .	Rifiuto/revoca integrale del	Sostegno concesso per il

“LOTTA FITOSANITARIA”:
CGO 10 (Impegni connessi al PAN fitosanitari)

sostegno nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii. tipo d'intervento.

IMPEGNI: FERTILIZZAZIONE - LOTTA FITOSANITARIA - SEMENTI E MATERIALI DI PROPAGAZIONE

Effetti delle inadempienze

Rispetto a ciascun impegno, le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati, per ciascuno dei tre impegni, nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie $S \leq 20$ ha →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie $S > 20$ ha e $S \leq 40$ ha →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza su superficie $S \geq 40$ ha →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 10

Effetti delle inadempienze

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato comporta il rifiuto / la revoca del pagamento ammissibile per l'anno corrispondente all'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 16 del DM n180/2015, a seguito di accertamento di questo tipo di inadempienza, l'organismo preposto informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considererà che egli abbia agito deliberatamente e si procederà alla revoca integrale del sostegno.

Infatti, la ripetizione della stessa inadempienza, ai sensi dell'art. 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii., comporta la revoca del provvedimento concessivo e il recupero degli importi erogati nell'ambito del tipo d'intervento.

SOTTOMISURA 214/D - AZIONE 1 - MANTENIMENTO BIOTOPHI E ZONE UMIDE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
<p>VALORIZZARE LE AREE UMIDE E I PRATI ALLAGATI IN CUI SONO GARANTITE LE CONDIZIONI DI AUTOSUSSISTENZA DELLE SPECIE DI FAUNA E FLORA SELVATICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento di un adeguato livello idrico (salvo a causa di siccità perdurante), ossia impedire il prosciugamento dell'area, dall'inizio di novembre al 30 giugno di ogni anno al fine di garantire un'azione efficace all'alimentazione e alla riproduzione della fauna selvatica.(Il mantenimento del livello idrico può essere ottenuto anche attraverso l'interruzione del drenaggio delle acque) • Divieto di derivazione dell'acqua necessaria al mantenimento dell'area umida tramite emungimento da falda; • Mantenimento di profondità diversificate nelle zone umide, idonee al permanere dei tipi di vegetazione esistenti e della fauna associata; • Cura e manutenzione delle eventuali arginature naturali che delimitano l'area umida; • Divieto di sbancamento; 	<i>In loco.</i>	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

<p>CONSERVARE O AUMENTARE LA CONSISTENZA DELLE CENOSI VEGETALI UTILI AL NUTRIMENTO E ALLA RIPRODUZIONE DELLE SPECIE FAUNISTICHE DI MAGGIORE INTERESSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di immissione nella superficie oggetto d'intervento di specie vegetali alloctone, al fine di salvaguardare le specie vegetali spontanee presenti; • Regolamentazione della frequentazione e dell'accesso pedonale con divieto di accesso nei periodi di riproduzione delle specie. • Effettuazione, nei prati umidi, di almeno uno sfalcio annuale, con asportazione dell'erba sfalciata. • Divieto di abbattimento di uccelli ittiofagi, ancorché causanti danni all'itticoltura. • Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica e organici, nonché divieto di impiego di ammendanti. 	<i>In loco.</i>	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno "divieto di derivazione dell'acqua(...)": BCAA 5 - gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p>	<i>In loco.</i>	Rifiuto/revoca integrale del sostegno nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso per il tipo d'intervento.

VALORIZZARE LE AREE UMIDE E I PRATI ALLAGATI IN CUI SONO GARANTITE LE CONDIZIONI DI AUTOSUSSISTENZA DELLE SPECIE DI FAUNA E FLORA SELVATICA (gruppo)

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo presenza di inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al Divieto di derivazione dell'acqua e/o inadempienza relativa al divieto di sbancamento. →Punteggio =5

**CONSERVARE O AUMENTARE LA CONSISTENZA DELLE CENOSI VEGETALI UTILI AL NUTRIMENTO E ALLA RIPRODUZIONE DELLE SPECIE FAUNISTICHE DI
MAGGIORE INTERESSE (gruppo)**
Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: BCAA 5*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato comporta il rifiuto / la revoca del pagamento ammissibile per l'anno corrispondente all'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 16 del DM n180/2015, a seguito di accertamento di questo tipo di inadempienza, l'organismo preposto informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considererà che egli abbia agito deliberatamente e si procederà alla revoca integrale del sostegno.

Infatti, la ripetizione della stessa inadempienza, ai sensi dell'art. 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii., comporta la revoca del provvedimento concessivo e il recupero degli importi erogati nell'ambito del tipo d'intervento.

SOTTOMISURA 214/D - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DELLE POPOLAZIONI DELLA FAUNA SELVATICA

SOTTOAZIONE 2a - SEMINA DI COLTURE A PERDERE E INTERCALARI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
REALIZZAZIONE Semina primaverile di colture che devono rimanere in campo (salvo cause di forza maggiore, es. mancata emergenza delle colture a seguito di eventi climatici sfavorevoli) sino al 15/3 dell'anno successivo;	<i>In loco.</i>	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
COLTURE ATTUABILI Colture attuabili: mais, mais consociato secondo le disposizioni del bando e della scheda misura, consociazioni diverse tecnicamente giustificate.	<i>In loco.</i>	Riduzione del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
DIVIETI Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica	Amministrativo e <i>in loco.</i>	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

REALIZZAZIONE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie $s \leq 2$ ha →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie $s > 2$ ha $s \leq 5$ ha →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza su superficie $s > 5$ ha →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

COLTURE ATTUABILI*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie $s \leq 2$ ha →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie $s > 2$ ha $s \leq 5$ ha →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso →Punteggio =3
Inadempienza su superficie $s > 5$ ha →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

DIVIETI*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie $s \leq 2$ ha →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie $s > 2$ ha $s \leq 5$ ha →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza su superficie $s > 5$ ha →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

SOTTOAZIONE 2b - VALORIZZAZIONE DEI BORDI DEI CAMPI COME SPAZIO VITALE PER LA FAUNA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLE FASCE ERBACEE <ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di fasce erbacee di larghezza compresa tra 5 e 10 m, derivanti da vegetazione spontanea; Divieto di semina di essenze prative alloctone; Trinciatura della bordura per parcelle, solo una volta l'anno e in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno; 	<i>In loco.</i>	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
DIVIETI Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica	Amministrativo e <i>in loco.</i>	Riduzione del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLE FASCE ERBACEE*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

DIVIETI*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su superficie $s \leq 2$ ha →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza su superficie $s > 2$ ha $s \leq 5$ ha →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso →Punteggio =3
Inadempienza su superficie $s > 5$ ha →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)

SOTTOAZIONE 2c - CONVERSIONE DEI SEMINATIVI IN PRATI SU SUPERFICI LIMITATE E SPARSE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
CONVERSIONE <ul style="list-style-type: none"> Semina di un miscuglio polifita di specie di lunga durata, utilizzando essenze prative o fiorume di prati stabili locali Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - da eseguirsi a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare 	<i>In loco.</i>	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

danni alla fauna selvatica

- La conversione a prato deve essere realizzata entro il 15 maggio del primo anno di impegno;

MANTENIMENTO	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di transito ordinario di mezzi agricoli sui prati; divieto di transito e sosta di qualsiasi mezzo sulle Superfici Oggetto d'intervento • Sfalciò del prato in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno; • Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica; 			

CONVERSIONE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

Sospensione

In caso di riscontro di inadempienze relative a:

- Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti

il sostegno è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 60gg di calendario dalla comunicazione di sospensione (va comunque rispettato il periodo di divieto). In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.

MANTENIMENTO

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

Sospensione

Solamente in caso di riscontro di inadempienze relative a:

- Sfalci del prato in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, con divieto dal 1/11 al 15/7 di ogni anno;

il sostegno è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 60gg di calendario dalla comunicazione di sospensione (va comunque rispettato il periodo di divieto). In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.

SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 1 - MANTENIMENTO DI PRATI STABILI IN ZONE NON VULNERABILI

e

SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 2 - MANTENIMENTO DI PRATI STABILI IN ZONE VULNERABILI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
<p>MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione del primo sfalcio successivamente alla data del: <ul style="list-style-type: none"> -15 giugno per le zone di montagna e di collina (definizione ISTAT); -31 maggio per le zone di pianura (definizione ISTAT); sfalcio anticipato consentito secondo le modalità e le condizioni descritte nel bando. Nota: L'anticipazione della data del primo sfalcio potrà essere attuata su un'estensione pari al massimo al 70% della superficie oggetto di impegno di ciascun appezzamento a "pascolo permanente" [v. art. 2, punto 2, Reg. CE 796/04], esclusivamente nel rispetto delle condizioni indicate nel Bando. • Esecuzione di almeno 2 sfalci per ciascun anno di impegno (in caso di fenomeni climatici eccezionali a scala regionale, è facoltà dell'Amministrazione regionale ridurre il numero minimo di sfalci annui a uno) • Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) • Asportazione dell'erba sfalciata 	<i>In loco.</i>	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>TUTELA DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI E PROFONDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esclusivamente nel caso dei prati irrigui di pianura e collina, adozione del "Piano di Gestione" predisposto da AVEPA, con indicazione, in particolare, delle modalità di somministrazione delle adacquate 	Amministrativo e <i>in loco.</i>	Riduzione del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VII al DM 7/4/2006.

- In caso di fertilizzazione organica della superficie a prato, nel rispetto del limite di apporto di azoto pari 170 kg/ha anno, inteso come distribuzione media sulla superficie aziendale oggetto di impegno, e conservazione di copia delle fatture di acquisto, dei documenti di trasporto o della comunicazione di utilizzo agronomico trasmessa in provincia.
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica.

MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITÀ

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

TUTELA DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI E PROFONDE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di durata, si considera la durata degli effetti delle inadempienze rispetto ai diversi impegni. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo presenza di inadempienze che comportano un punteggio maggiore) →Punteggio =3
inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al Divieto di impiego di fanghi e/o al divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica. →Punteggio =5

SOTTOMISURA 214/E - AZIONE 3 - MANTENIMENTO DI PASCOLI E PRATIPASCOLI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
<p>PROTEZIONE DA FENOMENI DI DEGRADAZIONE DEL SUOLO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Obbligo all'esecuzione di almeno uno sfalcio annuo sulle superfici dichiarate a prato-pascolo ● Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti - previa necessaria autorizzazione laddove la superficie oggetto d'impegno sia localizzata in "area vincolata" ai sensi della normativa vigente - a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) ● Assicurare il pascolamento almeno per un periodo di monticazione non inferiore a 2 mesi. ● Sfruttamento razionale del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine, oppure alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddividendola per aree omogenee, eventualmente avvalendosi di recinzioni dislocate appositamente nell'area oggetto di impegno. ● Rispetto del carico massimo, inteso come mediamente distribuito sulla su tutta la superficie aziendale: <ul style="list-style-type: none"> - 4 UBA/ha/anno nelle zone non vulnerabili ai nitrati - 2 UBA/ha/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.
<p>TUTELA DELLA QUALITA' DELLE ACQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Miglioramento agronomico del pascolo con attenzione, fra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> -al rinnovo del cotico erboso; -allo spietramento; -alla riduzione degli accumuli eccessivi di deiezioni in aree di pascolo a microclima favorevole ● Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per gruppo di colture.

(DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;

IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno "Eliminazione meccanica o manuale delle piante arbustive infestanti (...)": CGO 10 (Impegni connessi al PAN fitosanitari)	<i>In loco.</i>	Rifiuto/revoca integrale del sostegno nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso per il tipo d'intervento.
---	-----------------	--	---

PROTEZIONE DA FENOMENI DI DEGRADAZIONE DEL SUOLO

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

TUTELA DELLA QUALITA' DELLE ACQUE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 10*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato comporta il rifiuto / la revoca del pagamento ammissibile per l'anno corrispondente all'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 16 del DM n180/2015, a seguito di accertamento di questo tipo di inadempienza, l'organismo preposto informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considererà che egli abbia agito deliberatamente e si procederà alla revoca integrale del sostegno.

Infatti, la ripetizione della stessa inadempienza, ai sensi dell'art. 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii., comporta la revoca del provvedimento concessivo e il recupero degli importi erogati nell'ambito del tipo d'intervento.

SOTTOMISURA 214/F - AZIONE 1 - ALLEVATORI CUSTODI

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
PRESCRIZIONI TECNICHE Rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previsti dai libri genealogici (LLGG) e registri anagrafici (RRAA)	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento dell'anno.
CONSERVAZIONE Mantenimento, per tutto il periodo di impegno, per ciascuna razza oggetto di domanda, della numerosità dei capi indicata nella domanda d'aiuto. NOTA: non si considera infrazione l'assenza temporanea di capi dovuta a sostituzioni (massimo 90gg)	Amministrativo.	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art.31 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento dell'anno.
SPECIE EQUINA Solo per specie equina, realizzazione di almeno tre interventi fecondativi in purezza delle fattrici oggetto di domanda di ampliamento, operati in anni diversi durante il periodo di impegno, e conservazione della relativa documentazione.	Amministrativo.	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art.31 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile dell'operazione.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "CONSERVAZIONE" : CGO 7-8 (identificazione e registrazione degli animali)	<i>In loco</i> .	Rifiuto/revoca integrale del sostegno nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso per il tipo d'intervento.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Effetti dell'inadempienza

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su n. di capi ≤ 10% degli animali accertati →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza n. capi > 10% degli animali accertati ≤ 20% degli animali accertati →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Inadempienza su n. di capi > 20% degli animali accertati →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

CONSERVAZIONE

Effetti dell'inadempienza

Qualora si riscontri una differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, si applica la metodologia di riduzione di cui all'art. 31 del REG UE n. 640/2014, riportata al cap.1 per l'impegno comune "Dichiarazione del numero di animali ai fini della misura di sostegno".

SPECIE EQUINA

Effetti dell'inadempienza

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza su una percentuale dei capi oggetto di impegno $p \leq 10\%$ →Punteggio =1	Si applica in ogni caso (salvo accertamento di inadempienza che comporti un punteggio maggiore) →Punteggio =1	Inadempienza: 1 intervento mancante rispetto ai 3 obbligatori. →Punteggio =1
Inadempienza su una percentuale dei capi oggetto di impegno $10\% < p \leq 50\%$ →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza: 2 interventi mancanti rispetto ai 3 obbligatori. →Punteggio =3
Inadempienza su una percentuale dei capi oggetto di impegno $p > 50\%$ →Punteggio =5	Riscontrata esecuzione di incroci nel periodo d'impegno. →Punteggio =5	Inadempienza: 3 interventi mancanti rispetto ai 3 obbligatori. →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 7-8*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato comporta il rifiuto / la revoca del pagamento ammissibile per l'anno corrispondente all'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 16 del DM n180/2015, a seguito di accertamento di questo tipo di inadempienza, l'organismo preposto informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considererà che egli abbia agito deliberatamente e si procederà alla revoca integrale del sostegno.

Infatti, la ripetizione della stessa inadempienza, ai sensi dell'art. 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii., comporta la revoca del provvedimento concessivo e il recupero degli importi erogati nell'ambito del tipo d'intervento.

SOTTOMISURA 214/G - SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLA RISORSA IDRICA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
CONVERSIONE A PRATO DI SEMINATIVI <ul style="list-style-type: none"> Semina di miscuglio polifita: <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di miscugli costituiti da 4-5 specie con caratteristiche complementari, utilizzando graminacee in percentuale maggiore (ad esempio, Lolium perenne, Festuca rubra, F. ovina e Poa pratensis) e piccole percentuali di leguminose (ad esempio, Trifolium repens); - semina di miscuglio polifita: utilizzo di un quantitativo non inferiore a 50kg/ha di semente ai fini della riconversione a prato; Conservazione, per tutto il periodo di impegno, delle fatture d'acquisto della semente e dei cartellini indicanti la composizione del miscuglio 	Amministrativo e <i>in loco</i>	Riduzione del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
MANTENIMENTO <ul style="list-style-type: none"> Controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree Effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo 	<i>In loco.</i>	Riduzione o rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA' connesso all'impegno "Semina di un miscuglio polifita (...)": CGO1 - Direttiva 91/676/CEE, articoli 4 e 5.	<i>In loco.</i>	Rifiuto/revoca integrale del sostegno nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso per il tipo d'intervento.

CONVERSIONE A PRATO DI SEMINATIVI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
- (Punteggio =5 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

MANTENIMENTO

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza rispetto a 3 impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO1*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato comporta il rifiuto / la revoca del pagamento ammissibile per l'anno corrispondente all'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 16 del DM n180/2015, a seguito di accertamento di questo tipo di inadempienza, l'organismo preposto informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considererà che egli abbia agito deliberatamente e si procederà alla revoca integrale del sostegno.

Infatti, la ripetizione della stessa inadempienza, ai sensi dell'art. 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii., comporta la revoca del provvedimento concessivo e il recupero degli importi erogati nell'ambito del tipo d'intervento.

SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 1 - ADOZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
<p>RIDUZIONE DELLA PERDITA DI CARBONIO ORGANICO E DELLE EMISSIONI DI CO2 DEI SEMINATIVI CAUSATA DALLE LAVORAZIONI MECCANICHE INTENSIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisi chimico-fisica annuale dei terreni (suddivise per appezzamenti), al fine di stabilire il loro grado di attitudine all'attivazione delle tecniche di non lavorazione e di monitorarne successivamente in corso di impegno i parametri, riportandoli nell'apposito registro degli interventi colturali • Attuare in via esclusiva la semina sul sodo • Applicare un modello di successione colturale rispettoso dei criteri dell'AGRICOLTURA BLU: alternanza di cereali autunno-vernini o colza/altre crucifere, mais, soia. • Divieto di risemina sulla medesima superficie del mais, in qualità di coltura principale, per due anni consecutivi • Comunicazione preliminare ad AVEPA dell'eventuale ricorso a decompattatori o ripuntatori in caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli. • Interventi frazionati e/o localizzati di controllo delle infestanti sulla coltura seminativa principale • Somministrazione in dosi frazionate e/o localizzate azoto e fosforo, durante la stagione vegetativa della coltura principale • Redigere, annotando con cadenza almeno mensile, il Registro degli Interventi Colturali con le modalità indicate nel bando. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
<p>AUMENTO DELLA BIODIVERSITÀ NELLO STRATO ATTIVO DEL TERRENO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare la copertura continuativa del terreno durante tutto l'arco dell'anno, attraverso la semina, successivamente alla raccolta della coltura seminativa principale, di erbai primaverili-estivi o di cover crops 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.

autunno vernine.

- Durante il ciclo vegetativo delle cover crops autunno-vernine, divieto di utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, presidi fitosanitari e diserbanti. A fine ciclo della cover crop, è permesso, in via esclusiva, l'utilizzo di disseccanti totali (es Glyphosate) preliminarmente e in modo funzionale all'avvio delle operazioni di semina della coltura seminativa principale successiva.
- Divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno (aratura e lavorazioni per la preparazione del letto di semina). In casi giustificati da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (presenza di anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) e preliminarmente comunicati dall'agricoltore e autorizzati, possono essere adottate tecniche di non lavorazione profonda mediante l'uso di decompattatori o ripuntatori
- Trinciatura dei residui colturali del mais e mantenimento in loco tutti i residui colturali e le stoppie delle colture seminative principali (mais, soia, frumento, colza, ...) secondo la tecnica del mulching..
- Mantenimento continuativo di tecniche di agricoltura conservativa nelle particelle catastali indicate nella domanda di aiuto

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI

(connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)"

Amministrativo e *in loco*.

Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).

Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.

Decreto interministeriale 7 aprile 2006:

- Obblighi amministrativi.
- Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti.
- Rispetto dei massimali previsti.
- Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

BCAA 1 DM n.180/2015:

- Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI

- Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012).
- Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014).
- Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014).
- Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari.
- Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

 Amministrativo e *in loco*.

Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).

Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.

RIDUZIONE DELLA PERDITA DI CARBONIO ORGANICO E DELLE EMISSIONI DI CO2 DEI SEMINATIVI CAUSATA DALLE LAVORAZIONI MECCANICHE INTENSIVE

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa alla semina sul sodo. →Punteggio =5

AUMENTO DELLA BIODIVERSITÀ NELLO STRATO ATTIVO DEL TERRENO

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di inversione degli strati del profilo attivo del terreno. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 2 - COPERTURA CONTINUATIVA DEL SUOLO

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
<p>RIDUZIONE DEI FENOMENI DI PERCOLAZIONE E DILAVAMENTO DEI COMPOSTI AZOTATI E FOSFATICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento continuativo della copertura vegetale nelle particelle catastali indicate nella domanda di aiuto nel quinquennio. • Divieto di semina per due anni consecutivi, sulla medesima superficie, del mais in qualità di coltura principale • Applicare successioni colturali che prevedano l'alternanza di cereali autunno-vernini o colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, mais, soia, barbabietola. • Semina come colture principali di mais o sorgo, soia, cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, barbabietola da zucchero o da foraggio • Semina di cereali autunno vernini, colza o altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine almeno 2 anni nei 5 di impegno • Semina cover crops autunno vernine almeno 3 volte nei 5 anni di impegno, con le modalità e nei casi indicati dal bando • Semina di erbai primaverili-estivi almeno 2 anni sui 5 di impegno in successione a cereali autunno vernini, colza ravizzone/altre crucifere o altre colture erbacee autunno invernali • Divieto di utilizzo sulle cover crops di alcun tipo di fertilizzante, effluenti zootecnici, concimi di sintesi chimica, presidi fitosanitari o diserbanti 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
<p>MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLO STRATO ATTIVO DEL TERRENO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sovescio delle cover crops esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva • Divieto di asportazione delle <i>cover crops</i> • Analisi annuale chimico-fisica dei terreni (suddivise per appezzamento), 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.

al fine di determinarne le dotazioni nutrizionali nel periodo d'impegno

- Redazione del Registro degli interventi colturali secondo le modalità indicate dal bando

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI

(connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)")

Amministrativo e *in loco*.

Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).

Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.

Decreto interministeriale 7 aprile 2006:

- Obblighi amministrativi.
- Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti.
- Rispetto dei massimali previsti.
- Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

BCAA 1 DM n.180/2015:

- Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI

- Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012).
- Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014).
- Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014).
- Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari.
- Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

Amministrativo e *in loco*.

Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).

Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.

RIDUZIONE DEI FENOMENI DI PERCOLAZIONE E DILAVAMENTO DEI COMPOSTI AZOTATI E FOSFATICI

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di utilizzo sulle cover crops di fertilizzanti, fitosanitari, diserbanti →Punteggio =5

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLO STRATO ATTIVO DEL TERRENO

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al sovescio delle cover crops. →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

SOTTOMISURA 214/I - AZIONE 3 - OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE IRRIGUE

IMPEGNI FISSI			
Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
SEMINA DI COLTURE INTERCALARI ogni anno, sul 25% della SAU aziendale. La superficie minima ad impegno dev'essere almeno pari a 1 ha.	<i>In loco.</i>	Rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA <ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare sulle cover crops alcun tipo di fertilizzante, né effluenti zootecnici, né concimi di sintesi chimica, né presidi fitosanitari o diserbanti. • Le tipologie di specie erbacee adottabili quali cover crops, se in miscuglio, devono essere costituite in prevalenza da graminacee. Sono permesse le crucifere e vietate le leguminose in purezza. Allo scopo, si rimanda ai riferimenti all'apposito Allegato Tecnico (DDR Direzione 	Amministrativo e <i>in loco.</i>	Riduzione o rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.

Agroambiente n. 165 del 29 aprile 2010)

- Per la preparazione del letto di semina, adozione esclusiva di lavorazioni di ripuntatura o scarificazione
- Trinciatura e sovescio della coltura di copertura entro la metà del mese di aprile

RIDUZIONE DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DI FERTILIZZANTI

Amministrativo e *in loco*.

Riduzione o rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);

Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.

- Riduzione del 30% delle dosi di azoto apportabili, con riferimento alla scheda misura per tipo di colture, limiti massimi di concimazione e modalità di calcolo.
- Nei casi previsti dalle disposizioni regionali in vigore, l'azienda dovrà compilare il Piano di Utilizzazione Agronomica previsto dal DM 7.4.2006 e assicurarne il rispetto
- Nel caso di colture da trapianto, l'apporto di azoto deve essere assicurato nel momento di massima necessità della coltura, che corrisponde a 15-20 giorni dopo il trapianto
- I concimi azotati utilizzati per la fertilizzazione in copertura delle colture primaverili-estive devono rientrare nella categoria commerciale dei formulati azotati "a lento rilascio", possibilmente integrati da enzimi inibitori della denitrificazione
- Rispetto degli impegni specifici per determinate colture indicati nella scheda misura
- La somministrazione in dosi frazionate e localizzate degli elementi fertilizzanti in copertura, durante la stagione vegetativa primaverile-estiva, comprende sempre l'interramento obbligatorio dei fertilizzanti
- Le colture di secondo raccolto dovranno essere inserite nel piano di fertilizzazione annualmente predisposto e con riguardo a queste ultime è obbligatorio il frazionamento della dose dei fertilizzanti apportati
- la medesima coltura seminativa oggetto di impegno agroambientale non può succedersi sulla medesima particella aziendale per più di 4 anni su 5.

REGISTRO DI COLTIVAZIONE

Amministrativo.

Riduzione del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);

Importo ammissibile della domanda di pagamento

- Registrazione delle operazioni di semina delle colture intercalari di

copertura autunno-vernine sul 25% della superficie ad impegno, indicando gli appezzamenti interessati, le tipologie e le quantità di semente delle specie erbacee utilizzate, anche con efficacia fumigante e/o nematocida

per coltura.

- Registrazione delle operazioni di sovescio ed eventuale preliminare trinciatura della cover crops
- Registrazione delle operazioni di semina delle colture principali e, se realizzate, anche di quelle di secondo raccolto e registrazione degli interventi di frazionamento della concimazione di fondo e di copertura
- Registrazione dei tempi di distribuzione, delle modalità e dei quantitativi e delle tipologie di fertilizzante di volta in volta utilizzate e verifica della corrispondenza con le indicazioni dei massimali per coltura indicati nell'impegno di riduzione del 30% delle dosi fertilizzanti

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI

(connesso agli impegni "Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica" e "Rispettare il divieto di concimazione organica di qualsiasi natura (...)")

Amministrativo e *in loco*.

Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).

Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.

Decreto interministeriale 7 aprile 2006:

- Obblighi amministrativi.
- Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti.
- Rispetto dei massimali previsti.
- Divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

BCAA 1 DM n.180/2015:

- Divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI

- Obbligo di controllo funzionale delle attrezzature (art. 12. D.Lgs. N. 150/2012).
- Obblighi relativi alla difesa integrata obbligatoria (DM 22 gennaio 2014).
- Possesso di certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014).

Amministrativo e *in loco*.

Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 e Allegato 7 del REG UE n. 640/2014).

Importo ammissibile delle domande di pagamento per coltura.

- Rispetto delle disposizioni del DM 22 gennaio 2014 relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari.

Rispetto delle disposizioni della normativa vigente relative all'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

IMPEGNI PER LA MODALITA' ASPERSIONE (mais e tabacco)

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
Adozione della modalità di irrigazione ad aspersione (irrigazione a pioggia) con la riduzione del 25% del volume irriguo ordinario	Amministrativo	Rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
RIDUZIONE DEL VOLUME IRRIGUO	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di adesione sulla SAU aziendale investita a mais e a tabacco. (Nel caso del tabacco l'adesione può essere parziale solamente se la rimanente superficie aziendale è interessata da impegni di riduzione del volume microirriguo o fertirriguo); • Riduzione dei volumi di acqua annuali da 4300 mc/ha a 3250 mc/ha nel caso del tabacco, e da 4.660 a 3.497 nel caso del mais, applicando obbligatoriamente un limitatore di portata riferito a un fabbisogno irriguo di 0,7 l/s per ettaro; se non tecnicamente supportato dall'impianto irriguo, tale dispositivo può essere sostituito da un contatore sigillato sull'opera di presa, come già previsto nel caso di prelievi irrigui da falda • Nel caso di prelievi autorizzati da falda, obbligo di installare un contatore sigillato sull'opera di presa di adduzione alle tubazioni fisse o mobili di ingresso alla rete di distribuzione irrigua dell'acqua ai campi, per la verifica del rispetto del massimale irriguo annuo • Determinazione del bilancio idrico della coltura ed esecuzione degli interventi irrigui solamente quando giustificati da tale bilancio • Tutti gli interventi irrigui devono essere registrati in uno specifico "piano di irrigazione" aziendale; 			

IMPEGNI PER LA MODALITA' MICROIRRIGAZIONE (tabacco)

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
Adozione della modalità di irrigazione a microirrigazione (distribuzione localizzata a bassa portata e bassa pressione) con la riduzione del 25% del volume irriguo ordinario	Amministrativo	Rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
RIDUZIONE DEL VOLUME IRRIGUO <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di adesione sulla SAU aziendale a tabacco • (L'adesione può essere parziale solamente se la rimanente superficie aziendale è interessata da impegni di riduzione del volume microirriguo o fertirriguo); • Riduzione dei volumi di acqua annuali a disposizione delle colture aziendali da 2140 a 1.605 mc/ha, e installazione di un contatore sigillato sull'opera di presa di adduzione dell'acqua irrigua all'appezzamento; • Gestione della manutenzione delle manichette gocciolanti, spurgo e pulitura dei filtri • Presidio delle operazioni di irrigazione localizzata al fine di evitare malfunzionamenti della rete distributiva a manichetta. 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.

IMPEGNI PER LA MODALITA' FERTIRRIGAZIONE ASSOCIATA ALLA RIDUZIONE DEI VOLUMI IRRIGUI (tabacco)

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
Adozione della tecnica fertirrigua con la riduzione del 25% del volume microirriguo ordinario	Amministrativo	Rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
RIDUZIONE DEL VOLUME IRRIGUO <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di adesione sulla SAU aziendale a tabacco • (L'adesione può essere parziale solamente se la rimanente superficie aziendale è interessata da impegni di riduzione del volume microirriguo o fertirriguo); • Riduzione dei volumi di acqua annuali a disposizione delle colture aziendali da 2140 a 1.605 mc/ha, e installazione di un contatore sigillato sull'opera di presa di adduzione dell'acqua irrigua all'appezzamento; • Riduzione di oltre il 30% dei quantitativi di fertilizzante ordinario 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.

apportati, che, nella forma di fertilizzanti idrosolubili, non devono superare le dosi massime annuali di 71 kg/ha di azoto, 78 kg/ha di fosforo e 131 kg/ha di potassio, quantità che devono essere adattate in funzione delle analisi chimiche dell'acqua irrigua.

- Obbligo di presidio delle operazioni di irrigazione localizzata al fine di evitare malfunzionamenti della rete distributiva a manichetta.
- Obbligo di gestione della stesura, manutenzione, rimozione delle manichette gocciolanti, spurgo e pulitura dei filtri;
- E' obbligatoria la definizione di uno specifico "Piano di fertirrigazione" che indichi la tipologia e l'entità delle dosi di fertilizzante idrosolubile via via miscelato nei singoli interventi fertirrigui
- Nel caso di attingimento da falda deve essere assicurato il rispetto dello Standard 5.1. di Condizionalità;

COLTURE INTERCALARI DI COPERTURA

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa al divieto di utilizzo sulle cover crops di fertilizzanti, fitosanitari, diserbanti →Punteggio =5

RIDUZIONE DEI CONCIMI AZOTATI E DISTRIBUZIONE OTTIMIZZATA DI FERTILIZZANTI

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa alla riduzione del 30% delle dosi di azoto apportabili. →Punteggio =5

REGISTRO DI COLTIVAZIONE

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza rispetto a 2 impegni →Punteggio =3	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza rispetto a 3 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi amministrativi →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al rispetto dei massimali e/o allo stoccaggio degli effluenti. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Mancato rispetto dei divieti. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI (gruppo)*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di gravità, in caso di diverse inadempienze, si considera quella più grave. Per il criterio di entità si considera il numero complessivo delle inadempienze riscontrate (quindi anche rispetto a diversi impegni del gruppo e prendendo in considerazione anche diverse inadempienze entro lo stesso impegno). I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza relativa agli obblighi di difesa integrata obbligatoria. →Punteggio =1	n. complessivo di infrazioni rilevate: 1 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza relativa al controllo funzionale delle attrezzature. →Punteggio =3	n. complessivo di infrazioni rilevate: 2 -3 →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Inadempienza relativa al possesso dell'abilitazione, allo stoccaggio sicuro, alle disposizioni circa l'uso di prodotti fitosanitari nella vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili. →Punteggio =5	n. complessivo di infrazioni rilevate: 4 e oltre →Punteggio =5	Si applica in ogni caso. →Punteggio =5

IMPEGNI PER LA MODALITA' ASPERSIONE (mais e tabacco)

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie $s \leq 10\%$ della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie $s > 10\%$ della SOI e $s \leq 20\%$ della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie $s > 20\%$ della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'obbligo di adesione sulla SAU aziendale investita a mais e tabacco. →Punteggio =5

IMPEGNI PER LA MODALITA' MICROIRRIGAZIONE (tabacco)

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'obbligo di adesione sulla SAU aziendale investita a tabacco. →Punteggio =5

IMPEGNI PER LA MODALITA' MICROIRRIGAZIONE (tabacco)

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =1	Inadempienza su superficie s ≤ 10% della SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Inadempienza su superficie s > 10% della SOI e s ≤ 20% della SOI →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza su superficie s > 20% della SOI →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'obbligo di adesione sulla SAU aziendale investita a tabacco. →Punteggio =5

MISURA 215 - BENESSERE ANIMALE**SOTTOMISURA 215 - AZIONE 1 - ALLEVAMENTO ESTENSIVO DI SPECIE RUMINANTI**

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
SPAZI DEDICATI <ul style="list-style-type: none"> Mantenimento dello spazio minimo stabilito dal bando (superfici nette utili di stalla) per i locali di stabulazione Numero di cuccette almeno pari al numero massimo di vacche in lattazione (per gli allevamenti a stabulazione libera a cuccette) Rispetto dei carichi massimi stabiliti dal bando per le superfici a pascolo (per le UBA a impegno) 	<i>Amministrativo e in loco.</i>	Riduzione o rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per specie.
PASCOLO SU SUPERFICI DEDICATE <ul style="list-style-type: none"> Garantire per tutto l'anno il pascolo sulle superfici dedicate (salvo avverse condizioni ambientali) attraverso la presenza di superfici pascolabili nelle aree adiacenti al locale di stabulazione pari almeno al 50% delle superfici pascolabili indicate in domanda. 	<i>Amministrativo e in loco.</i>	Riduzione o rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per specie.
REGISTRO <ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del pascolamento riportate nell'apposito registro 	<i>In loco.</i>	Riduzione del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per specie.
IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno "mantenimento dello spazio minimo (...)": CGO 7-8 (identificazione e registrazione degli animali)	<i>In loco.</i>	Rifiuto/revoca integrale del sostegno nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii..	Sostegno concesso per il tipo d'intervento.

SPAZI DEDICATI

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza relativa a una percentuale (p) del numero di capi oggetto d'impegno: $p \leq 10\%$ →Punteggio =1	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione inferiore a 30 gg →Punteggio =1
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza relativa a una percentuale (p) del numero di capi oggetto d'impegno: $10\% < p \leq 20\%$ →Punteggio =3	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione compreso tra 31 gg e 60 gg →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni , →Punteggio =5	Inadempienza relativa a una percentuale (p) del numero di capi oggetto d'impegno: $p > 20\%$ →Punteggio =5	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione pari o superiore a 61 gg →Punteggio =5

PASCOLO SU SUPERFICI DEDICATE

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Superfici adiacenti insufficienti ma pascolo comunque garantito sulle altre superfici (in questo caso si considera il periodo di interruzione del pascolo per il criterio di durata)	percentuale (p) di superfici adiacenti adibite al pascolo rispetto al totale delle superfici dedicate al pascolo $40 < p \leq 50\%$	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione inferiore a 30 gg

	→Punteggio =1	→Punteggio =1	→Punteggio =1
-	(Punteggio =3 non applicato)	percentuale (p) di superfici adiacenti adibite al pascolo rispetto al totale delle superfici dedicate al pascolo $30 < p \leq 40\%$	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione compreso tra 31 gg e 60 gg
		→Punteggio =3	→Punteggio =3
Superfici adiacenti insufficienti e pascolo interrotto		percentuale (p) di superfici adiacenti adibite al pascolo rispetto al totale delle superfici dedicate al pascolo $30\% \geq p$	Periodo di persistenza accertata dell'infrazione pari o superiore a 61 gg
	→Punteggio =5	→Punteggio =5	→Punteggio =5

REGISTRO

L'inadempienza si considera sempre di livello minimo per tutti i tre criteri di gravità, entità, durata (punteggio = 1 per ogni criterio; tali punteggi sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1).

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 7-8*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato comporta il rifiuto / la revoca del pagamento ammissibile per l'anno corrispondente all'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 16 del DM n180/2015, a seguito di accertamento di questo tipo di inadempienza, l'organismo preposto informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considererà che egli abbia agito deliberatamente e si procederà alla revoca integrale del sostegno.

Infatti, la ripetizione della stessa inadempienza, ai sensi dell'art. 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii., comporta la revoca del provvedimento concessivo e il recupero degli importi erogati nell'ambito del tipo d'intervento.

SOTTOMISURA 215 - AZIONE 4 - INCREMENTO DELLA LETTIERA PERMANENTE NELL'ALLEVAMENTO DELLE BOVINE DA LATTE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
<p>IMPEGNI DI GESTIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di un quantitativo giornaliero di paglia, o materiali assimilati, di almeno 2kg/UBA per il rabbocco della lettiera • Obbligo di totale ricambio della lettiera ogni 4 settimane con paglia fresca e/o materiali similari • Assicurare adeguate aree di riposo: mantenimento di uno spessore minimo di lettiera, che dia luogo a una copertura omogenea della pavimentazione.; mantenimento della lettiera ampia, adeguatamente asciutta e confortevole per l'animale. • Divieto di utilizzo di materiale umido, bagnato, fermentato o con fermentazioni in atto. Immagazzinamento in luogo coperto del materiale per la lettiera • Compilazione di un registro di gestione della lettiera, con cadenza minima di 15 giorni • Conservazione delle fatture d'acquisto, o di altri documenti contabili di forza probante, del materiale per la lettiera; corrispondenza tra annotazioni del registro e produzione di paglia o assimilati da seminativi aziendali. 	<p>Amministrativo e <i>in loco</i>.</p>	<p>Riduzione o rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per specie.</p>
<p>IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ connesso all'impegno "utilizzo di un quantitativo giornaliero di paglia, o materiali assimilati, di almeno 2kg/UBA (...)": CGO 7-8 (identificazione e registrazione degli animali.</p>	<p><i>In loco</i>.</p>	<p>Rifiuto/revoca integrale del sostegno nei casi previsti dagli art. 16 e 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii..</p>	<p>Sostegno concesso per il tipo d'intervento.</p>

IMPEGNI DI GESTIONE

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Inadempienza su n. UBA oggetto d'impegno: UBA ≤ 20 →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Inadempienza rispetto a 1 impegno →Punteggio =3	Inadempienza su n. UBA oggetto d'impegno: 20 < UBA ≤ 40 →Punteggio =3	Si applica in ogni caso (salvo inadempienza che comporti punteggio maggiore) →Punteggio =3
Inadempienza rispetto a 2 o più impegni →Punteggio =5	Inadempienza su n. UBA oggetto d'impegno UBA > 40 →Punteggio =5	Inadempienza relativa all'obbligo di totale ricambio delle lettiera ogni 4 settimane e/o al divieto di utilizzo di materiale umido, bagnato, fermentato o con fermentazioni in atto →Punteggio =5

IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ: CGO 7-8*Effetti delle inadempienze*

L'inadempienza di un impegno pertinente di condizionalità e contestualmente dell'impegno (previsto per il tipo d'intervento) ad esso collegato comporta il rifiuto / la revoca del pagamento ammissibile per l'anno corrispondente all'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 16 del DM n180/2015, a seguito di accertamento di questo tipo di inadempienza, l'organismo preposto informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, si considererà che egli abbia agito deliberatamente e si procederà alla revoca integrale del sostegno.

Infatti, la ripetizione della stessa inadempienza, ai sensi dell'art. 17 del DM n. 180/2015 e ss.mm.ii., comporta la revoca del provvedimento concessivo e il recupero degli importi erogati nell'ambito del tipo d'intervento.

MISURA 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI (impegni connessi ai premi annuali)**AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI****AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO LUNGO****e****MISURA 223 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI NON AGRICOLI (impegni connessi ai premi annuali)****AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI****AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO LUNGO**

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
MANTENIMENTO <ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzo della superficie mediante altre coltivazioni, allevamenti e qualsiasi altra forma d'uso del suolo, incluso pascolo (verifica per tutto il periodo vincolativo); • Risarcimento delle fallanze con specie ammesse nel piano di Coltura e Conservazione (verifica dal 1° al 3° anno), • Risarcimento delle fallanze con specie aventi il medesimo habitus (arboreo-arbustivo) di quelle sostituite (verifica dal 1° al 3° anno); • Risarcimento delle fallanze con materiale di propagazione provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto n. 245/2010, Allegato A (verifica dal 1° al 3° anno); • Contenimento della vegetazione concorrente (verifica dal 1° al 6° anno); • Irrigazioni di soccorso (solo se necessarie) (verifica dal 1° al 5° anno); • Interventi fitosanitari e difesa dagli erbivori (solo se necessari), secondo le disposizioni del Decreto 245/2010 (verifica dal 1° al 5° anno); • Potature di formazione e sramature (verifica dal 1° al 5° anno); • Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile (verifica dal 3° al 5° 	Amministrativo e <i>in loco</i> .	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura (premi annui per mantenimento e perdita di reddito).

- anno);
- Sfolli e diradamenti (per tutto il periodo vincolativo);
 - Non eseguire innesti per la produzione di frutto (per tutto il periodo vincolativo);
 - Non modificare la forma di governo (da fustaia a ceduo) (per tutto il periodo vincolativo);
 - Esecuzione di altri interventi conformi al bando e/o al Piano di coltura e conservazione (per tutto il periodo vincolativo);

Note:

- per la misura 221 azioni 1-2 la riduzione si applica al montante costituito dal premio manutenzione e dal premio per perdita di reddito, e successivamente al quinto anno esclusivamente al premio per perdita di reddito. Per coloro che non beneficiano di detti premi la riduzione si applicherà sulle spese di impianto;
- per la misura 223 azioni 1-2 la riduzione si applica al premio manutenzione. Successivamente al quinto anno la riduzione si applica mediante recupero dell'ultimo premio manutenzione erogato. Per coloro che non beneficiano del premio manutenzione la riduzione si applicherà sulle spese di impianto.

MANTENIMENTO (gruppo)

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di gravità si considera il punteggio totalizzato con le inadempienze accertate secondo la seguente tabella.

Impegno	Gravità
Non utilizzo della superficie mediante altre coltivazioni, allevamenti e qualsiasi altra forma d'uso del suolo (incluso pascolo)	15
Risarcimento delle fallanze con materiale di propagazione provvisto della documentazione richiesta dalla normativa e conforme alle disposizioni del Decreto n. 245/2010, Allegato A	15
Contenimento della vegetazione concorrente	15
Irrigazioni di soccorso (solo se necessarie)	15
Interventi fitosanitari e difesa dagli erbivori (solo se necessari), secondo le disposizioni del Decreto 245/2010	15
Non modificare la forma di governo (da fustaia a ceduo)	15
Eliminazione della pacciamatura non biodegradabile	15

Sfolli e diradamenti	10
Non eseguire innesti per la produzione di frutto	10
Risarcimento delle fallanze con specie ammesse nel Piano di Coltura e Conservazione	10
Risarcimento delle fallanze con specie aventi il medesimo habitus (arboreo-arbustivo) di quelle sostituite	10
Eeguire altri interventi conformi al bando e/o al Piano di coltura e conservazione	5
Potature di formazione e sramature	5

Nota: in caso di mancato risarcimento delle fallanze si considera un'unica infrazione di gravità 15.

I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Totale gravità (t): $t \leq 10$ →Punteggio =1	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: $S \leq 10\% \text{ SOI}$ o $S \leq 1 \text{ ha}$ →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Totale gravità (t): $10 < t \leq 25$ →Punteggio =3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: $10\% \text{ SOI} < S \leq 20\% \text{ SOI}$ e $1 \text{ ha} < S \leq 2 \text{ ha}$ →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Totale gravità (t): $t > 25$ →Punteggio =5	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: $S > 20\% \text{ SOI}$ o $S > 2 \text{ ha}$ →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

MISURA 225 - PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI**AZIONE 1 - SFALCIO RADURE**

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
SFALCIO STAGIONALE Esecuzione di almeno 1 sfalcio stagionale, da realizzare al di fuori del periodo riproduttivo delle specie ornamentali presenti (dal 15/3 al 15/8)	<i>In loco.</i>	Revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
MODALITA' DI GESTIONE <ul style="list-style-type: none"> Mantenimento della superficie a prato Obbligo di sfalcio con barra d'involo Rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (relativamente all'esecuzione dello sfalcio) Esecuzione degli interventi di sfalcio, dove possibile, partendo dal centro dell'area verso l'esterno 	<i>In loco.</i> <i>In loco.</i> Amministrativo <i>In loco.</i>	Riduzione o rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.
DIVIETI Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica.	Amministrativo e <i>In loco.</i>	Riduzione del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.

MODALITA' DI GESTIONE*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di gravità si considera il punteggio totalizzato con le inadempienze accertate secondo la seguente tabella.

Impegno	Gravità
Mantenimento della superficie a prato	25
Rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale	10
Esecuzione degli interventi di sfalcio, dove possibile, partendo dal centro dell'area verso l'esterno	10

Obbligo di sfalcio con barra d'involto

5

I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Totale gravità (t): t ≤ 10 →Punteggio =1	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S ≤ 10% SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Totale gravità (t): 10 < t ≤ 20 →Punteggio =3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: 10% SOI < S ≤ 25% SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Totale gravità (t): t > 20 →Punteggio =5	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 25% SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

DIVIETI
Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S ≤ 10% SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: 10% SOI < S ≤ 25% SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =5	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 25% SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

AZIONE 2 - BUONE PRATICHE DI GESTIONE FORESTALE

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
<p>MODALITA' DI ESECUZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (relativamente all'esecuzione degli interventi selvicolturali) • Rilascio di un numero di matricine¹ maggiore di quello prescritto dalla normativa forestale vigente e relativo assegno effettuato da un tecnico qualificato (solo per aderenti al relativo intervento) • Rilascio di piante da destinare a morte² al fine di incrementare la necromassa del popolamento (solo per aderenti al relativo intervento) • Scelta ed identificazione (marcatura con GPS) degli esemplari da destinare al rilascio³ per l'invecchiamento naturale a fini ecologici; (solo per aderenti al relativo intervento e solo in boschi ad alto fusto) 	<p><i>In loco.</i></p> <p>Amministrativo e <i>in loco</i></p> <p><i>In loco.</i></p> <p><i>In loco.</i></p>	<p>Riduzione o rifiuto/evoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014);</p>	<p>Importo ammissibile della domanda di pagamento per coltura.</p>

MODALITA' DI ESECUZIONE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. Per il criterio di entità, si considera il rapporto percentuale tra la superficie interessata dall'inadempienza e la Superficie Oggetto d'Impegno (SOI). Per il criterio di gravità si considera il punteggio totalizzato con le inadempienze accertate secondo la seguente tabella.

Impegno	Infrazione	Punteggio
---------	------------	-----------

¹ Le matricine rilasciate devono essere almeno pari a 150 n/ha di cui 2/5 almeno di età doppia a quella del turno. La soglia diametrica minima da applicare al fine dell'individuazione delle matricine da rilasciare, è pari a 15 cm per le piante di età 1t e 20 per quelle pari a 2t.

² Pianta alloctone invasive o non ecologicamente coerenti con la stazione, in fase di maturità avanzata e di ridotta capacità pollonifera, da rilasciare in numero e secondo le modalità indicate nel bando.

³ Individui con diametro superiore a 50 cm di specie autoctone ed ecologicamente coerenti con la stazione.

Scelta ed identificazione (marcatura con GPS) degli esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici	Alberi non segnati o scelti in modo inappropriato	25
	Mancato rilievo GPS	20
	Mancanza simbolo PSR225/2/c con vernice indelebile	5
Rilascio di un numero di matricine maggiore di quello prescritto dalla normativa forestale vigente	Matricine in numero insufficiente	20
	Matricine di età 1t insufficienti o inadeguate	10
	matricine di età 2t insufficienti o inadeguate	5
Rilascio di piante da destinare a morte al fine di incrementare la necromassa del popolamento	Piante abbattute o cercinate in numero insufficiente	20
	Interventi diffusi su individui con elevata risposta pollonifera	5
	Interventi diffusi su individui non idonei (giovani e/o di specie autoctona in presenza di specie alloctone)	5
Rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale	Sanzione amministrativa superiore ai 3.000,00 €	15
	Sanzione amministrativa compresa tra 1.500,00 € e 3.000,00 €	10
	Sanzione amministrativa inferiore ai 1.500,00 €	5

I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 3.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Totale gravità (t): t ≤ 15 →Punteggio =1	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S ≤ 25% SOI →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Totale gravità (t): 15 < t ≤ 25 →Punteggio =3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: 25% SOI < S ≤ 50% SOI →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
Totale gravità (t): t > 25 →Punteggio =5	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 50% SOI →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

MISURE D'IMBOSCHIMENTO AI SENSI DEL REG CEE n. 2080/1992 E DELLA MISURA 8 DEL PSR 2000-2006**QUADRO DEGLI IMPEGNI ANCORA SOGGETTI A CONTROLLI**

Impegno o gruppo di impegni	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Conseguenza in caso di inadempienza	Importo a cui si applica la riduzione o la revoca
Corretto smaltimento della pacciamatura con film plastico	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014); sospensione (art. 36 del REG UE n. 640/2014).	Importo ammissibile della domanda di pagamento.
Non coltivazione delle superfici imboschite	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento.
Non effettuazione del pascolo o dell'allevamento di animali (sui terreni imboschiti)	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento.
MANTENIMENTO	<i>In loco.</i>	Riduzione dell'aiuto (art. 35 del REG UE n. 640/2014);	Importo ammissibile della domanda di pagamento
<ul style="list-style-type: none"> • Conservazione della superficie imboschita (conservazione dello stato del bosco delle sue funzioni); • Assenza di altre irregolarità (es. utilizzo non autorizzato di diserbanti, taglio o estirpazione di piante senza preventiva comunicazione agli uffici competenti, negligenza nell'esecuzione degli impegni previsti nel programma di manutenzione o nel piano di coltura, mancata attuazione della difesa fitopatologica); 			

CORRETTO SMALTIMENTO DELLA PACCIAMATURA CON FILM PLASTICO*Effetti delle inadempienze*

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
Si applica in ogni caso →Punteggio =1	Si applica in ogni caso →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
- (Punteggio =3 non applicato)	- (Punteggio =3 non applicato)	- (Punteggio =3 non applicato)
- (Punteggio =5 non applicato)	- (Punteggio =5 non applicato)	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

Nota: l'accertamento della presenza di pacciamatura plastica determina che l'infrazione sia considerata ripetuta, in quanto non rimossa negli anni precedenti.

Sospensione

In caso di inadempienza l'aiuto è sospeso ai sensi dell'art. 36 del REG UE n. 640/2014, compatibilmente con le possibilità di porre rimedio all'inadempienza. La sospensione cessa qualora il beneficiario dia evidenza di aver posto rimedio all'inadempienza entro 30gg di calendario dalla comunicazione di sospensione (va comunque rispettato il periodo di divieto). In caso il termine ultimo cada in sabato o in giorno festivo, il termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Allo scadere del termine, le inadempienze che non risultino sanate sono considerate per il calcolo delle riduzioni.

NON COLTIVAZIONE DELLE SUPERFICI IMBOSCHITE

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S ≤ 10% SOI o S ≤ 1 ha →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: 10% SOI < S ≤ 20%SOI e 1ha < S ≤ 2 ha →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)

- (Punteggio =5 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 20% SOI o S > 2 ha →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5
--	--	---

NON EFFETTUAZIONE DEL PASCOLO O DELL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S ≤ 10% SOI o S ≤ 1 ha →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Si applica in ogni caso →Punteggio =3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: 10% SOI < S ≤ 20%SOI e 1ha < S ≤ 2 ha →Punteggio =3	- (Punteggio =3 non applicato)
- (Punteggio =5 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 20% SOI o S > 2 ha →Punteggio =5	Si applica in ogni caso →Punteggio =5

MANTENIMENTO

Effetti delle inadempienze

Le inadempienze rilevate sono valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la seguente tabella. I punteggi così ottenuti sono utilizzati nella procedura di calcolo delle riduzioni di cui al par. 2.1.

Valutazione Gravità↓	Valutazione Entità↓	Valutazione Durata↓
- (Punteggio =1 non applicato)	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S ≤ 10% SOI o S ≤ 1 ha →Punteggio =1	- (Punteggio =1 non applicato)
Singola inadempienza. →Punteggio =3	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: 10% SOI < S ≤ 20%SOI e 1ha < S ≤ 2 ha →Punteggio =3	Si applica in ogni caso →Punteggio = 3
2 o più inadempienze. →Punteggio =5	Superficie (S) interessata dall'inadempienza: S > 20% SOI o S > 2 ha →Punteggio =5	- (Punteggio =5 non applicato)